



# **Regolamento in materia di procedimento amministrativo**

## Regolamento in materia di procedimento amministrativo

### Titolo I "Disposizioni sull'attività amministrativa"

#### Capo I "Disposizioni generali"

##### ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Zola Predosa che conseguono ad un'istanza o vengono attivati d'ufficio nel rispetto della potestà normativa dell'ente locale stabilita dall'art. 117 comma 6 della Costituzione Italiana, assumendo quale complesso di principi la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano in particolare le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa e la gestione dei procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di terzi, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 29, comma 2, della L. 241/90.<sup>1</sup>
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "procedimento amministrativo", la sequenza di atti collegati tra loro e finalizzata all'adozione di un provvedimento di competenza dell'Amministrazione Comunale relativo ad un'istanza di parte o ad un'attività avviata d'ufficio;
  - b) per "istruttoria", la fase del procedimento amministrativo preordinata all'acquisizione di ogni elemento informativo utile per la formalizzazione della decisione da parte dell'Amministrazione;
  - c) per "provvedimento finale", l'atto esplicito conclusivo del procedimento contenente la decisione;
  - d) per "Responsabile del procedimento" il soggetto al quale è affidata la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

##### ART. 2 - PRINCIPI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Nello svolgimento dell'attività amministrativa, il Comune di Zola Predosa garantisce l'applicazione dei principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di **imparzialità**<sup>2</sup>, di pubblicità e di trasparenza nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.
2. Ogni procedimento amministrativo si conclude, di norma e fatta salva l'applicazione di modalità semplificative ai sensi della vigente normativa e del presente regolamento, con un provvedimento espresso motivato.
3. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze manifestate in fase di istruttoria, da accertarsi con atto del Responsabile del procedimento o, in sua assenza, dal Direttore di Area competente.
4. L'Amministrazione Comunale agisce secondo le norme del diritto privato fatte salve diverse disposizioni normative. Il principio in oggetto non trova applicazione quando il procedimento è finalizzato all'adozione di atti di natura autoritativa.
5. Il presente articolo si applica anche nei confronti dei soggetti gestori di servizi pubblici per conto dell'Amministrazione Comunale di Zola Predosa.

<sup>1</sup> Art. 29, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241: (ambito di applicazione della legge)

2. Le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge

<sup>2</sup> Art. 1, comma 1, Legge 241/90: L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

### ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. I procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Comunale sono individuati con espresso provvedimento del Segretario Comunale o del Direttore Generale qualora nominato.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma deve indicare, per ogni procedimento amministrativo, l'Ufficio competente, il Responsabile del procedimento, l'atto iniziale, l'atto finale, le norme e gli atti di riferimento, la durata del procedimento e l'organo competente all'adozione del provvedimento finale.
3. I procedimenti amministrativi di competenza del Comune con riferimento alle proprie attività istituzionali, riportati in specifico archivio elettronico, sono periodicamente sottoposti a revisione, integrazione o modifica in relazione ad esigenze di aggiornamento normativo o funzionali alla semplificazione dell'attività amministrativa.

### ART. 4 - TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ciascun procedimento amministrativo, ad istanza di parte o d'ufficio, è stabilito un termine di conclusione così come precisato al comma 2 del precedente art. 3. Qualora non sia definito dall'Amministrazione Comunale o da specifiche disposizioni di legge, il termine del procedimento si intende di **30 giorni**<sup>3</sup>.
2. **L'Amministrazione Comunale, con il provvedimento di cui al comma 2 art. 3, individua i procedimenti i cui termini superano i 30 giorni e sono inferiori ai 90; Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori, il Comune può fissare termini superiori ai 90 giorni ma non eccedenti i 180 giorni per la conclusione dei procedimenti di propria competenza.**<sup>4</sup>
3. Qualora il periodo utile allo svolgimento del procedimento comprenda i mesi di agosto e di dicembre il Responsabile del procedimento ha facoltà di differire il termine conclusivo per un periodo non superiore ad 1/3 della durata complessiva del procedimento e **comunque non eccedenti i 180 giorni.**
4. Il procedimento amministrativo si intende concluso con l'adozione del provvedimento finale.
5. L'Amministrazione Comunale comunica agli interessati l'adozione del provvedimento finale.

### ART. 5 - CONSEGUENZE PER IL RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. **Salvo i casi di silenzio assenso, nel caso in cui i termini siano decorsi senza che il procedimento si sia concluso, l'interessato può proporre ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi di legge<sup>5</sup>, anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini.**

---

<sup>3</sup> Art. 2, comma 2, Legge 241/90: Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3,4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

<sup>4</sup> Art. 2 comma 4, Legge 241/90 Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiore a 90 giorni per la conclusione di procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti ....omissis. I termini ivi previsti non possono comunque superare i 180 giorni...omissis.

<sup>5</sup> Art. 21 bis, comma 1, Legge 1034/1971. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. ....omissis...

2. L'Amministrazione Comunale ed i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclusione procedimento<sup>6</sup>.

## Capo II "Disposizioni sullo svolgimento dell'attività amministrativa e sui procedimenti amministrativi"

### ART. 6 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti amministrativi possono essere avviati d'ufficio o su istanza di parte.
2. Per i procedimenti attivati d'ufficio il termine iniziale decorre dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui al successivo art. 7 o dalla data dell'atto propulsivo.
3. Per i procedimenti su istanza di parte il termine decorre dalla data di ricevimento dell'istanza, attraverso l'acquisizione al protocollo in arrivo e l'attribuzione del relativo numero progressivo.

### ART. 7 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - MODALITA'

1. L'avvio del procedimento deve essere comunicato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90<sup>7</sup>:
  - a) ai destinatari del provvedimento finale;
  - b) ai soggetti che, per legge, devono intervenire;
  - c) agli altri soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
2. Le modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento possono variare in relazione al numero di soggetti che hanno diritto a riceverla. La Comunicazione personale può avvenire con le seguenti modalità:
  - a) mediante notificazione o lettera da inviare entro dieci giorni dall'avvio del procedimento;
  - b) mediante l'affissione all'Albo Pretorio quando il numero dei destinatari sia particolarmente elevato o quando la loro individuazione risulti particolarmente gravosa. In tale caso l'Amministrazione Comunale può altresì individuare modalità alternative di informazione quali la diffusione di materiale informativo sul territorio, la pubblicazione su quotidiani a rilevanza locale e/o nazionale oppure attraverso l'utilizzo di forme comunicative innovative quali la pubblicazione sul sito web comunale, l'invio di sms o l'invio di posta elettronica.
3. In casi di comprovate esigenze di celerità, come nel caso di ordinanze contingibili ed urgenti ed altri provvedimenti di particolare urgenza la comunicazione di avvio del procedimento non è obbligatoria.

### ART. 8 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - CONTENUTI

1. La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

---

<sup>6</sup> Art. 2 bis Legge 241/90. L'Amministrazione comunale e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine del procedimento.

<sup>7</sup> Art. 7 Legge 241/90: Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

- a) l'Amministrazione competente;
  - b) l'oggetto del procedimento;
  - c) l'ufficio competente e il responsabile del procedimento con i relativi riferimenti per contattarlo;
  - d) la data di conclusione del procedimento ed i rimedi che possono essere esperiti in caso di inerzia dell'Amministrazione Comunale;
  - e) l'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti, specificando giorni ed orari di apertura;
  - f) il numero e la data di protocollazione dell'istanza nei procedimenti ad iniziativa di parte.
2. La comunicazione di avvio del procedimento non si applica per gli atti normativi, gli atti amministrativi generali e per quelli di pianificazione o programmazione.

#### ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Con il provvedimento di cui al precedente art. 3 il Comune di Zola Predosa individua il Responsabile di ogni procedimento amministrativo. L'assegnazione della responsabilità può comprendere anche l'adozione del provvedimento finale.

2. La responsabilità viene assegnata tenendo conto della titolarità dell'attività procedurale prevalente, della complessità dei procedimenti e dei livelli di responsabilità stabiliti dalla normativa in materia e dal contratto individuale di lavoro.

3. Avverso l'assegnazione è ammesso ricorso gerarchico al Segretario/Direttore Generale, da presentare entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'art. 3. Il Segretario Generale decide con proprio provvedimento definitivo entro i successivi 3 giorni.

4. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al precedente comma 1, la responsabilità del procedimento spetta al competente dirigente di area.

5. Sono compiti del responsabile del procedimento:

a) la valutazione ai fini istruttori delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) l'adozione di ogni misura necessaria a garantire l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, compresa la richiesta di regolarizzazione e il completamento dei documenti e degli atti ritenuti necessari allo svolgimento della pratica;

c) le comunicazioni ai soggetti istanti ed altri soggetti interessati o titolari del diritto di intervenire nel procedimento;

d) l'indizione o la proposta di indizione della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. della legge 241/90 e disciplinata anche dal presente regolamento all'art. 17.

e) la promozione di sottoscrizione di accordi integrativi o sostitutivi di cui all'art. 11 della legge 241/90 e disciplinati anche dal presente regolamento all'art. 18.

f) le comunicazioni e le pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti al fine di assicurare la legittimità e l'efficacia del provvedimento finale;

g) l'adozione, ove previsto, del provvedimento finale. Qualora il provvedimento finale sia di competenza di un altro organo, questo non potrà discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria di cui al presente articolo fatti salvi i casi in cui vi sia specifica motivazione nel provvedimento finale stesso.

**6. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale<sup>8</sup>.**

#### ART. 10 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA

1. Tutti gli uffici che intervengono in un procedimento sono tenuti a prestare piena e tempestiva collaborazione al Servizio e la Responsabile del procedimento per l'acquisizione di tutti gli elementi utili per formulare la decisione e per il rispetto dei termini di durata del procedimento.

---

<sup>8</sup> Art. 2, comma 9, Legge 241/90. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

## ART. 11 - PARERI E VALUTAZIONI TECNICHE

1. L'Amministrazione Comunale di Zola Predosa è tenuta ad acquisire nell'ambito del procedimento amministrativo, i pareri obbligatori o facoltativi e le valutazioni tecniche necessari al corretto svolgimento dell'istruttoria, secondo le modalità e nei termini previsti dagli artt. 16 e 17 della Legge 241/90<sup>9</sup>.

2. Per ottimizzare tempi e modalità operative riferite a tale acquisizione di pareri e/o valutazioni tecniche, l'Amministrazione Comunale di Zola Predosa può stipulare con le altre Amministrazioni Pubbliche interessate protocolli di intesa volti a garantire tempi di risposta corretti e certi là dove richiesti e, in caso di eventuale inadempienza, ad individuare misure alternative in grado di garantire il buon esito del procedimento amministrativo.

3. **Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il Responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri previsti dalla legge<sup>10</sup>.**

## ART. 12- DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Quando nel corso dell'istruttoria risulta necessario acquisire documenti o atti comprovanti fatti o stati autocertificati o autodichiarati dall'interessato, il Responsabile del

---

<sup>9</sup> Artt. 16 L. 241/90 (attività consultiva)

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

Art. 17 L. 241/90: (valutazioni tecniche):

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, ovvero a istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16.

<sup>10</sup> Art. 16, comma 2, Legge 241/90. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.

procedimento è tenuto ad acquisire d'ufficio la relativa documentazione presso le competenti Pubbliche Amministrazioni.

2. Il Responsabile non può esigere dall'interessato la documentazione di cui al precedente comma.

3. Il Responsabile del procedimento predispone misure organizzative idonee ad effettuare controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni. Il Responsabile del procedimento provvede a rendere note le misure organizzative adottate e le modalità con cui vengono effettuati i controlli.

4. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalla vigente normativa a carico di chi rende dichiarazioni mendaci.

#### ART. 13- INTERRUZIONE DEI TERMINI

1. Il Responsabile del procedimento, nel caso in cui la dichiarazione, domanda o istanza presenti irregolarità sostanziali o sia carente di uno o più degli elementi prescritti, interrompe, entro 10 giorni dalla rilevata irregolarità, i termini del procedimento comunicando le cause di irregolarità od incompletezza e i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta. Il termine assegnato per la presentazione degli elementi richiesti non può in ogni caso essere superiore a 20 giorni.

2. L'interruzione del procedimento comporta il riavvio dall'inizio del procedimento quando nel termine stabilito dall'Amministrazione precedente siano stati presentati i documenti richiesti.

3. Qualora, entro il termine stabilito al comma 1, non siano stati presentati gli elementi richiesti, il Responsabile del procedimento procede alla conclusione del procedimento, con atto motivato.

#### ART. 14 - SOSPENSIONE DEI TERMINI

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione dei termini di conclusione del procedimento per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a stati, fatti o qualità, non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni<sup>11</sup>.

2. L'Amministrazione trasmette agli interessati una comunicazione motivando la sospensione del procedimento ed indicando i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta.

3. In caso di sospensione del procedimento la prosecuzione dello stesso per la parte residua decorre dalla presentazione degli elementi richiesti.

[ART. 15 - DIFENSORE CIVICO COMUNALE (articolo cassato-la figura del difensore civico comunale è stata soppressa dal comma 186 art 2 legge 191/09 che ha abrogato l'art 11 del TUEL 267/2000)]

### Capo III "Misure di semplificazione e partecipazione"

#### ART. 15 - PRINCIPI E CRITERI

---

<sup>11</sup> Art.2, comma 7, Legge 241/90. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

1. Al fine di garantire la piena applicazione dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed eliminare le procedure non necessarie alla correttezza sostanziale dell'attività amministrativa, ogni Area del Comune provvede stabilmente alla revisione dei procedimenti amministrativi di propria competenza secondo i principi, le finalità e le metodologie proprie della semplificazione amministrativa.

2. La semplificazione amministrativa è finalizzata principalmente al conseguimento di effetti e risultati migliorativi per il cittadino. Di ogni operazione di semplificazione va valutato preventivamente e verificato successivamente l'impatto sul cittadino e sull'organizzazione.

#### ART. 16- ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. Al fine di contribuire al miglior sviluppo del procedimento i soggetti interessati così come indicati al precedente art. 7 comma 1, nonché i soggetti di cui all'art. 9 comma 1 della Legge 241/90<sup>12</sup>, possono parteciparvi:

a) prendendo visione degli atti non riservati;

b) presentando memorie, relazioni illustrative e note specifiche.

2. L'Amministrazione Comunale di Zola Predosa può individuare modalità organizzative proprie, come tavoli di confronto o conferenze di servizi istruttorie, volti al coinvolgimento dei soggetti di cui al precedente comma, tenuto conto della complessità del procedimento amministrativo e della natura degli interessi coinvolti.

3. Tali regole non si applicano agli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, per i quali vengono applicate le norme particolari che ne regolano la formazione. In questi casi il Comune di Zola Predosa può comunque prevedere altre modalità volte a garantire ulteriori forme di partecipazione da parte dei soggetti interessati.

#### ART. 17 - CONFERENZA DI SERVIZI

1. Per Conferenza di Servizi si intende la sede di confronto nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale acquisisce elementi istruttori utili, esamina contestualmente i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, ed acquisisce intese, concerti, nullaosta o assensi, comunque denominati, da parte di altri uffici, servizi o Amministrazioni.

2. L'Amministrazione Comunale di Zola Predosa utilizza l'istituto della Conferenza di servizi:

a) quale sede qualificata per fini informativi o conoscitivi e comunque per acquisire e valutare elementi utili ai fini dell'istruttoria del singolo procedimento amministrativo;

b) come strumento decisorio, in applicazione agli artt. 14 - 14quinquies della Legge 241/90<sup>13</sup> al fine di razionalizzare la gestione dei procedimenti nei quali sia necessario effettuare

---

<sup>12</sup> Art. 9 L. 241/90 (Intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

<sup>13</sup> Art. 14 L. 241/90 (conferenza di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.



---

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni

#### Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare)

La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni

#### Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi)

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

---

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

*2-bis.* Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

*2-ter.* Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

*3-bis.* In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*4-bis.* Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

*6-bis.* All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione precedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e

---

tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. [soppresso].

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati

Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva].

3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.

3-bis. ... 3-ter. ...3-quater. ...

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto].

una valutazione congiunta tra interessi pubblici e privati nell'ambito di interazioni complesse.

## ART. 18- ACCORDI

1. Per accordo si intende la concertazione tra l'Amministrazione Comunale procedente e gli interessati finalizzata alla definizione delle modalità procedurali più opportune in merito al singolo procedimento amministrativo.

L'Amministrazione Comunale di Zola Predosa utilizza l'istituto dell'Accordo nei seguenti casi:

- a) per definire il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo;
- b) in sostituzione dello stesso provvedimento amministrativo.

2. La stipulazione dell'accordo tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto interessato deve essere preceduta da una decisione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

3. Per la stipulazione degli accordi di cui al presente articolo e per l'applicazione di tutte le garanzie ad essi connessi, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 11 della Legge 241/90<sup>14</sup>.

4. Quando un accordo viene applicato ad un procedimento di rilascio di autorizzazioni senza limitazioni temporali, l'Amministrazione Comunale può pervenire alla stipulazione di un accordo

---

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

Art. 14 quinquies (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto).

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge

<sup>14</sup> Art. 11 L. 241/90 (accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

di carattere generale, integrabile di anno in anno per tutto quanto concerne contesti mutabili o sopravvenuti motivi di interesse pubblico incidenti sulla situazione di base.

## ART. 19- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E SILENZIO ASSENSO

1. La semplificazione del procedimento amministrativo può avvenire, così come previsto dagli artt. 19 e 20 della Legge 241/90<sup>15</sup> anche attraverso l'applicazione degli istituti della segnalazione certificata di inizio attività e del silenzio assenso.

---

### <sup>15</sup> Art. 19 L. 241/90: (segnalazione certificata di inizio attività-Scia).

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

Art. 20 L. 241/90: (silenzio assenso)

2. L'Amministrazione Comunale di Zola Predosa provvede periodicamente all'individuazione dei procedimenti amministrativi a cui possono essere applicati gli istituti di cui al precedente comma.
3. Nel caso di segnalazione certificata di inizio di attività, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
4. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi previsti al comma 1, il Responsabile del procedimento, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di inizio attività<sup>16</sup>:
  - a) provvede ad indicare, quando ciò sia possibile, i termini, non inferiori a 30 giorni, entro i quali l'interessato può conformarsi alla normativa vigente;
  - b) adotta, scaduti i termini indicati dalla Pubblica Amministrazione, qualora l'interessato non si sia conformato alla normativa, provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi, fatto salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela.

#### ART. 20 - ACCORDI FRA AMMINISTRAZIONI E CONVENZIONI

1. Ai fini della semplificazione amministrativa, i Direttori di Area promuovono la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le altre Amministrazioni Pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per incentivare l'uso delle telematica per lo scambio di dati.

#### Capo IV "Disciplina di procedimenti particolari"

#### ART. 21- I PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI

1. La concessione di benefici o di forme di sostegno economico a soggetti privati è disciplinata da specifico Regolamento per quanto concerne i principi ispiratori e da apposita deliberazione della Giunta Comunale per l'individuazione, di anno in anno, delle finalità, delle priorità e degli obiettivi concreti che si intendono perseguire.

---

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-*bis*

<sup>16</sup> Art. 19, comma 3, Legge 241/90

2. I criteri per le erogazioni in oggetto sono comunque volti a valorizzare le interazioni tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti privati, in piena applicazione ed attuazione del principio di sussidiarietà.

## Titolo II "Disposizioni sui provvedimenti amministrativi"

### Capo I "Il provvedimento amministrativo"

#### ART. 22 - COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il Responsabile del procedimento, prima di provvedere all'adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti, in forma scritta, i motivi che ostacolano all'accoglimento della domanda.
2. L'interessato può presentare proprie osservazioni scritte o altra documentazione entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione scritta di cui al precedente comma 1.
3. In tale caso i termini per la conclusione del procedimento si interrompono e decorrono nuovamente dalla data di presentazione dei documenti o dalla scadenza del termine di dieci giorni, **nel caso in cui non pervenga alcuna osservazione**<sup>17</sup>.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni di cui al comma 2, è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

#### ART. 23 - CONTENUTI E MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Quando il procedimento amministrativo si conclude con un provvedimento espresso, questo deve indicare lo svolgimento dell'attività istruttoria, evidenziando i presupposti di fatto e di diritto della decisione.
2. In particolare la motivazione del provvedimento amministrativo deve illustrare in maniera chiara e completa:
  - a) gli elementi istruttori, evidenziando la sequenza valutativa degli stessi;
  - b) gli elementi illustrativi della ponderazione degli interessi pubblici e privati;
  - c) gli elementi illustrativi della decisione dell'Amministrazione Comunale.
3. La motivazione dovrà essere particolarmente precisa e completa nel caso in cui:
  - a) il provvedimento finale si discosti, nel contenuto, dalle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento là dove diverso dall'organo competente ad emettere il provvedimento stesso;
  - b) le osservazioni e le memorie presentate dagli interessati ai sensi del precedente art. 11 siano disattese;
  - c) si intenda revocare o modificare un precedente provvedimento;
  - d) si intenda annullare in autotutela o convalidare un provvedimento illegittimo.
4. Ogni provvedimento amministrativo deve contenere il riferimento ai rimedi amministrativi e giurisdizionali esperibili contro il medesimo, con i relativi termini di decadenza e/o prescrizione.

---

<sup>17</sup> Art. 10 bis, Legge 241/90. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali

## Capo II “Disposizioni sull’efficacia dei provvedimenti e sulle misure di autotutela”

### ART. 24 - EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati è efficace con la comunicazione agli stessi o, in caso di irreperibilità degli interessati, con l’applicazione della disciplina prevista nell’ambito del codice di procedura civile.
2. Quando il numero dei destinatari del provvedimento finale è tale da rendere gravoso l’adempimento in oggetto, vengono applicate modalità semplificative ed alternative di comunicazione ai sensi del precedente art. 7 comma 2.
3. I provvedimenti a carattere cautelare ed urgente sono sempre immediatamente efficaci, mentre quelli a carattere sanzionatorio possono esserlo solo se adeguatamente motivati.

### ART. 25 ESECUTORIETA’

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, l’Amministrazione può imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei suoi confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, l’Amministrazione, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

### ART. 26 - REVOCA O MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO

1. Il Comune, **previo indennizzo ai soggetti che subiscono pregiudizio**, può revocare o modificare un provvedimento amministrativo avente efficacia durevole nei seguenti casi:
  - a) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
  - b) in caso di mutamento dei presupposti di fatto;
  - c) in seguito a nuova valutazione dell’interesse pubblico originario;
  - d) in via di autotutela, quando si è formato il silenzio assenso.
2. L’Amministrazione Comunale di Zola Predosa può recedere da un contratto unicamente nei casi previsti dalla legge o disciplinati espressamente dal contratto stesso.

### ART. 27 - VIZI DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il provvedimento amministrativo è nullo nei seguenti casi:
  - a) quando mancano gli elementi essenziali;
  - b) quando è emesso in carenza assoluta di potere;
  - c) quando è adottato in violazione od elusione di un giudicato;
  - d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. Il provvedimento amministrativo è annullabile nei seguenti casi:
  - a) quando è adottato in violazione delle legge;
  - b) quando è adottato da un organo incompetente;
  - c) quando è viziato da eccesso di potere.
3. La violazione di norme sul procedimento amministrativo, compresa quella relativa alla comunicazione di avvio del procedimento, non comporta annullabilità del provvedimento nei casi in cui sia evidente e dimostrato che il contenuto del provvedimento non sarebbe stato diverso in ragione della sua natura vincolata o da quello in concreto adottato.

### ART. 28 - MISURE DI AUTOTUTELA



1. Il provvedimento illegittimo ai sensi del precedente art. 27 comma 2 può essere annullato d'ufficio.
2. L'annullamento d'ufficio di un provvedimento può avvenire anche per ragioni di opportunità o in ordine agli effetti dello stesso che ne consigliano la revisione o la sostituzione con un nuovo provvedimento.
3. L'esercizio del potere di autotutela può avvenire purché sussistano ragioni di interesse pubblico e si proceda motivatamente entro un termine ragionevole<sup>18</sup>, **nel pieno rispetto delle garanzie procedurali previste dalla normativa e dal presente regolamento.**

#### ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento si applicano tutte le norme vigenti in materia.
2. Nel caso di modificazione od integrazione della vigente normativa, il presente Regolamento verrà adeguato entro i successivi sei mesi, ferma restando l'immediata applicazione delle nuove disposizioni.

---

<sup>18</sup> Il termine ragionevole del legislatore non è stato quantificato e la dottrina non è univoca. La corte dei Conti introduce, per spiegare il significato di ragionevole, il concetto di attualità del provvedimento: le misure di autotutela possono esercitarsi fino a quando il provvedimento amministrativo è attuale. L'unica quantificazione in un termine certo si trova nella legge finanziaria del 2005, all'art. 1 del comma 136, che indica un termine di 3 anni: "Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante".